



Regolamento del “Comitato degli amministratori indipendenti”

Teramo, novembre 2010

Versione 9

1	PREMESSA.....	3
2	COMPOSIZIONE DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	3
3	NOMINA E DURATA DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	3
4	REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	3
4.1	CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE	4
5	COMPETENZE DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	4
5.1	OPERATIVITÀ DEL COMITATO IN RELAZIONE AI CONTROLLI E I RISCHI.....	4
5.2	OPERATIVITÀ DEL COMITATO IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	5
5.2.1	<i>Pareri del Comitato in relazione all'adozione delle procedure per le operazioni con soggetti collegati</i>	5
5.2.2	<i>Pareri del Comitato su operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati</i>	6
5.2.3	<i>Pareri del Comitato su operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati</i>	6
5.2.4	<i>Pareri del Comitato su altre tipologie di operazioni</i>	7
5.2.5	<i>Ricorso a presidi equivalenti</i>	7
5.2.6	<i>Ricorso al parere di esperti indipendenti</i>	7
5.2.7	<i>Flussi informativi da e verso il Comitato</i>	8
6	DISPOSIZIONI FINALI.....	8

1 Premessa

Il presente Regolamento viene adottato da Banca TERCAS SpA (la “Società”, la “Capogruppo” ovvero la “Controllante”) allo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento e le competenze del Comitato degli amministratori indipendenti (di seguito anche il “Comitato”).

Il Comitato verifica su base annuale l'adeguatezza del presente Regolamento e propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni.

2 Composizione del Comitato degli amministratori indipendenti

Il Comitato, è composto da quattro Consiglieri di Amministrazione, dei quali tre effettivi e uno supplente, che non partecipano ai lavori del Comitato Esecutivo e devono essere dotati dei seguenti requisiti di indipendenza:

- requisiti ex art. 18 dello Statuto di Banca TERCAS;
- requisiti previsti dagli artt. 147 – ter comma 4° e 148 comma 3 del Testo unico della Finanza.

Qualora un componente del Comitato perda i requisiti di indipendenza su indicati è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione affinché questo ne prenda atto e proceda conseguentemente.

Allorché uno o più membri del Comitato vengano temporaneamente a mancare per qualsiasi ragione, il Comitato provvede alla loro sostituzione ovvero all'attivazione dei presidi organizzativi specifici equivalenti previsti dalla normativa¹. Il Comitato ricorre al Consiglio di Amministrazione qualora siano necessarie sostituzioni permanenti.

Uno degli amministratori indipendenti componenti il Comitato è individuato fra gli amministratori eletti dalle minoranze, se presenti.

3 Nomina e durata del Comitato degli amministratori indipendenti

La nomina del Comitato degli amministratori indipendenti avviene mediante deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato degli amministratori indipendenti dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

4 Regole di funzionamento del Comitato degli amministratori indipendenti

Le regole di funzionamento del Comitato degli amministratori indipendenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione al quale è riservata la competenza esclusiva in merito alla determinazione delle sue funzioni e dei suoi poteri.

Gli Amministratori tengono il libro dei verbali e dei pareri del Comitato degli amministratori indipendenti.

¹ Per l'analisi dei presidi organizzativi equivalenti si rimanda specificatamente al capitolo “Ricorso a presidi equivalenti”

4.1 Convocazione e deliberazione

Il Comitato, nel corso della prima riunione, nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta scritta del Direttore Generale, ogni qualvolta si renda necessario deliberare in ordine alle materie di competenza.

Qualora il Presidente lo reputi opportuno, le riunioni del Comitato potranno tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza, impedimento o correlazione dello stesso rispetto alle operazioni in esame presiede il componente più anziano d'età, intendendosi tale colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Comitato, ed in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Il Presidente prepara i lavori del Comitato, dirige, coordina e modera la discussione e può rappresentare il Comitato davanti al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e ad ogni altro organo presso cui si rende opportuna e/o necessaria la partecipazione del Comitato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti².

I verbali delle adunanze sono redatti da un Segretario nominato dal Comitato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal sostituto designato da chi presiede la seduta.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

I verbali rimangono disponibili per la consultazione, a richiesta di ciascuno dei Consiglieri o dei Sindaci, e potranno essere altresì utilizzati, su indicazione del Presidente, per ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti normativamente.

Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare, in funzione consultiva il Direttore Generale, i Responsabili delle strutture aziendali per quanto di rispettiva competenza, gli esperti indipendenti eventualmente nominati dal Comitato stesso.

5 Competenze del Comitato degli amministratori indipendenti

5.1 Operatività del Comitato in relazione ai controlli e i rischi

Conformemente ai principi sanciti dall'Autorità di Vigilanza relativi al governo societario ed a quanto definito dal Consiglio di Amministrazione³ il Comitato degli Amministratori Indipendenti è titolare, nei confronti dello stesso Consiglio di Amministrazione, di funzioni propositive, consultive ed istruttorie nell'ambito del Sistema dei controlli interni; in particolare supporta:

1. la valutazione dei piani di lavoro e delle relazioni sull'attività svolta delle funzioni di controllo;
2. la valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto ai livelli di rischio ritenuti compatibili con una sana e corretta gestione della Banca (risk appetite);
3. il coordinamento delle funzioni di controllo e delle strutture aziendali interessate nella realizzazione delle azioni di miglioramento del sistema di controllo interno disposte dal Consiglio di Amministrazione stesso;
4. il monitoraggio delle attività progettuali finalizzate alla realizzazione delle azioni di miglioramento del sistema di controllo interno disposte dal Consiglio di Amministrazione.

² Per l'analisi delle modalità di formazione del voto collegiale del Comitato in caso di presenza di un numero pari di amministratori indipendenti si rimanda agli specifici punti di approfondimento presenti nel capitolo "Ricorso al parere di esperti indipendenti"

³ Con riferimento a quanto specificatamente previsto nel "Regolamento del Consiglio di Amministrazione".

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato si avvale degli strumenti e dei flussi informativi a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

5.2 Operatività del Comitato in relazione alle operazioni con soggetti collegati

In adempimento alla normativa vigente di Consob⁴ e di Banca d'Italia, il Comitato degli amministratori indipendenti:

- esprime un parere vincolante in merito alle procedure per la gestione delle operazioni con soggetti collegati da rimettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (art. 4 comma 3 del Regolamento Consob);
- esprime un parere in relazione alle operazioni con soggetti collegati; tale parere è:
 - vincolante in relazione ad operazioni di maggiore rilevanza da sottoporre al Consiglio di Amministrazione (art. 8 del Regolamento Consob);
 - non vincolante in relazione alle operazioni di minore rilevanza di competenza dei soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del sistema delle deleghe (art. 7 del Regolamento Consob);

Un parere è considerato positivo quando l'operazione è integralmente approvata. L'eventuale parere "condizionato" può essere considerato favorevole solo se le condizioni poste vengono poi effettivamente rispettate (in tal caso, l'evidenza del rispetto delle condizioni deve essere fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni successivamente resa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale).

Il Comitato inoltre:

- svolge un ruolo propositivo, consultivo ed istruttorio in materia di:
 - organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati;
 - generale verifica di coerenza dell'attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati con gli indirizzi strategici e gestionali della Banca;
- è coinvolto nella definizione delle politiche di remunerazione ed incentivazione e loro successive modificazioni (art. 13, comma 3.b.ii del Regolamento Consob).

5.2.1 Pareri del Comitato in relazione all'adozione delle procedure per le operazioni con soggetti collegati

Con riferimento alle procedure di gestione delle operazioni con soggetti collegati (e loro eventuali successive modifiche) da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato esprime un parere preventivo, motivato e vincolante sulla loro conformità normativa e la loro adeguatezza alla complessità gestionale della Banca; in particolare, la valutazione del Comitato riguarda:

- le modalità di identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza;
- i casi di esenzione previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Consob ed inoltre:
 - le modalità attraverso le quali sono individuate le operazioni ordinarie;
 - i razionali sottostanti l'adozione di delibere quadro;
 - le situazioni di urgenza ove previste;

⁴ Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" (di seguito anche "Regolamento Consob") e Consob Comunicazione n. DEM/10078683 del 24-09-2010, "Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato" (di seguito anche "Comunicazione Consob");

- le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con soggetti collegati;
- le modalità ed i tempi con cui è fornita ai componenti del Comitato la documentazione sulle operazioni con soggetti collegati prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione della stessa;
- i presidi organizzativi equivalenti previsti dalla Banca da attivare in caso in caso di impossibilità di costituzione ovvero di funzionamento dello stesso Comitato;
- le eventuali regole procedurali che richiedono modifiche allo statuto;
- i presidi da applicare alle operazioni concluse, qualora queste diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Ai fini della validità del parere, la riunione del Comitato prevede la partecipazione di tre amministratori indipendenti.

5.2.2 Pareri del Comitato su operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza da eseguirsi da parte della Banca con un soggetto ad essa collegato, il Comitato:

- riceve tempestivamente un'adeguata e completa informativa in ordine alla operazione da attuarsi in modo tale che il Comitato stesso possa partecipare fin dalle prime battute alla fase delle trattative e dell'istruttoria;
- partecipa attivamente, anche attraverso un soggetto delegato, alla fase delle trattative, richiedendo informazioni e formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria. Acquisisce altresì qualsiasi documentazione che ritenga opportuna e/o necessaria attraverso i servizi aziendali interessati;
- riceve, conformemente alla tempistica individuata nel regolamento per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, un'adeguata e completa informativa sull'istruttoria finale dell'operazione;
- rimette al Consiglio di Amministrazione un motivato parere vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nel caso in cui il parere espresso dal Comitato sia negativo o presenti dei rilievi significativi, il Presidente informa il Collegio Sindacale sui contenuti dell'operazione e sull'esito della valutazione.

I pareri espressi dal Comitato sulle operazioni con soggetti collegati sono messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dall'art 5 del Regolamento Consob.

5.2.3 Pareri del Comitato su operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza da parte della Banca con un soggetto ad essa collegato, il Comitato:

- riceve, conformemente alla tempistica individuata nel regolamento per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, un'adeguata e completa informativa sulle operazioni (qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro).
- valuta la completezza della documentazione in ordine alle finalità istruttorie ad essa sottese e, laddove ritenga necessario o opportuno procedere ad acquisire ulteriori elementi sulle specifiche operazioni ad esso sottoposte, dispone, a mezzo del Presidente, l'acquisizione della documentazione aggiuntiva, richiedendo la stessa ai servizi aziendali interessati;
- rimette all'organo deliberante un motivato parere non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In caso di parere negativo del Comitato, l'organo deliberante può comunque approvare la proposta di operazione con soggetti collegati motivando tuttavia le ragioni di tale scelta. I pareri espressi dal Comitato sulle

operazioni con soggetti collegati sono messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dall'art 5 del Regolamento Consob.

5.2.4 Pareri del Comitato su altre tipologie di operazioni

Con riferimento alle operazioni di maggiore e di minore rilevanza con soggetti collegati, di competenza deliberativa dell'assemblea, il Comitato degli Amministratori Indipendenti esprime motivato parere.

Con riferimento alle delibere quadro il Comitato degli Amministratori Indipendenti esprime motivato parere.

Ove espressamente consentito dallo Statuto, per le operazioni con soggetti collegati di competenza deliberativa dell'assemblea, connotate da urgenza e collegate a crisi aziendali della Banca, il Comitato non è tenuto ad esprimere un parere preventivo.

5.2.5 Ricorso a presidi equivalenti

Sono di seguito indicati i casi in cui, ai sensi del Regolamento Consob, risulta necessario il ricorso a presidi equivalenti:

- Art. 7 comma 1.d) "qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quello previsto dalla lettera a), a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione [di minore rilevanza];
- Art. 8 comma 1.d) "qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quelli previsti dalle lettere b) e c) a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione [di maggiore rilevanza];

Ai sensi dell'art 3, comma 1.l) del Regolamento Consob, per "amministratori non correlati" si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

Sulla base della documentazione informativa predisposta ai sensi dell'art.7, comma 1.c) del Regolamento Consob, i membri del Comitato sono tenuti a dichiarare al Presidente, tempestivamente, per iscritto e comunque prima di ogni riunione, se rispetto alle operazioni ad essi sottoposte risultano essere soggetti collegati

Laddove il Presidente ritenga non manifestamente infondata tale condizione, dispone l'astensione del Consigliere per l'operazione in questione e la sostituzione dello stesso con il membro supplente.

Laddove più Consiglieri risultino assenti o impediti o correlati all'operazione in esame, così da non poter disporre del numero necessario alla deliberazione dell'operazione stessa, il Presidente valuta la possibilità di rinviare la decisione, convocando una seconda seduta.

Nel caso in cui più membri del Comitato, ordinari o supplenti, risultino soggetti collegati all'operazione in esame, il Presidente, ai sensi del punto 15 della Comunicazione Consob, dispone che l'operazione sia sottoposta all'attenzione del Collegio Sindacale che assume delibera, previo motivato parere, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni di quest'ultima. Il ricorso al parere del collegio sindacale, potrà tuttavia ritenersi valido solo qualora i componenti dello stesso, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La delibera del Collegio Sindacale, assume valenza non vincolante in merito ad operazioni di minore rilevanza ed altresì valenza vincolante in merito ad operazioni di maggiore rilevanza.

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza il Collegio Sindacale deve essere coinvolto anche nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

5.2.6 Ricorso al parere di esperti indipendenti

Come stabilito dagli art. 7 comma 1.b) ed art.8 comma 1) dal Regolamento Consob e ribadito al punto 14 della Comunicazione Consob, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere nell'attività di valutazione delle operazioni con soggetti collegati, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti nominati dalla Società stessa o eventualmente di propria scelta.

L'eventuale incarico deve prevedere espressamente che l'esperto assista anche e specificamente gli amministratori indipendenti nello svolgimento dei compiti loro spettanti ai sensi delle procedure sulle operazioni con soggetti collegati. La precisazione vale qualunque sia l'operazione oggetto di esame da parte dei consiglieri indipendenti.

Per i servizi resi dagli esperti indipendenti, valgono i limiti di spesa stabiliti in linea generale con espressa delibera dal Consiglio di Amministrazione.

La valutazione circa l'indipendenza degli esperti chiamati ad assistere i consiglieri indipendenti compete a questi ultimi; le relazioni da tenere in considerazione nel qualificare l'esperto come indipendente e di cui occorre dare evidenza, sono indicate nell'Allegato 4 "Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati" del Regolamento Consob. Tuttavia, nello stesso Allegato è precisato che tali relazioni possono essere considerate irrilevanti ai fini del giudizio di indipendenza, ferma la necessità di fornirne espressa motivazione.

5.2.7 *Flussi informativi da e verso il Comitato*

Sono di seguito riportati i principali flussi informativi da e verso il Comitato degli amministratori indipendenti.

- In presenza di una operazione con un soggetto collegato, il Comitato riceve un apposito documento informativo nel quale sono individuati:
 - le caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
 - i soggetti collegati con cui l'operazione è stata posta in essere, la natura della correlazione e la natura e la portata degli interessi di tali parti nell'operazione;
 - l'indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società a portare a termine l'operazione;
 - le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e le valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari (in presenza di operazioni ordinarie sono forniti oggettivi elementi di riscontro);
 - i presumibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili;
 - nel caso di operazioni ove i soggetti coinvolti siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, componenti della Direzione Generale o dirigenti, sono fornite informazioni relative agli strumenti finanziari detenuti dagli stessi e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie (previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE).

Laddove la rilevanza dell'operazione derivi dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti sono fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

- **Informativa trimestrale per il Consiglio di Amministrazione:** il Comitato predispose trimestralmente una informativa nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale circa l'attività di valutazione svolta.
- **Informativa trimestrale:** il Comitato riceve trimestralmente un'informativa circa l'esito o l'andamento delle operazioni concluse.

6 Disposizioni finali

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a far data dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto dettato dallo statuto e dalla normativa di tempo in tempo vigente.